



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



DECRETO DI REQUISIZIONE

Ufficio delle dogane di
Milano 2

Prot. 24362 RU del 27 Aprile 2020

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del sottoscritto
Funzionario responsabile, Dott. **Ciro Brunitti**

VISTO il Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, che subordina l'esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale alla

presentazione di un'autorizzazione di esportazione concessa dalle competenti Autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, gli articoli 6 e 122, che conferiscono al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 (di seguito: Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19) il potere di disporre, sia direttamente sia per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, requisizioni in uso o in proprietà dei beni, anche mobili, tra cui i presidi sanitari e medico chirurgici appartenenti alle categorie di beni pubblici e privati indicati nelle predette disposizioni, avvalendosi a tal fine di soggetti attuatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 0006119P4.8.1.4.1 del 18 marzo 2020, con il quale è stato nominato il predetto Commissario per l'emergenza;

VISTA l'ordinanza del predetto Commissario straordinario per all'emergenza COVID-19 n. 1/2020 con la quale, in relazione alla predetta emergenza nazionale, si nomina l'Agenzia delle dogane e dei monopoli soggetto attuatore al fine di procedere alle requisizioni dei beni mobili;

VISTA l'ordinanza del predetto Commissario straordinario per all'emergenza COVID-19 n. 6/2020 che prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni necessari al contrasto alla diffusione del COVID 19;

VISTE le istruzioni attuative della predetta ordinanza che forniscono indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'importazione con svincolo diretto e celere della merce fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020 con le quali sono stati disposti interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prevedendo il divieto di esportare dispositivi di protezione individuale, così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, fuori dal territorio nazionale, senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, misure estese anche all'acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi;

CONSIDERATO che occorre altresì attuare, in coerenza con le disposizioni di agli articoli 6 e 122 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, ogni misura utile all'acquisizione, anche mediante requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dal predetto evento epidemico calamitoso alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio delle attività per il ritorno alle normali condizioni di vita, sia imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate e alle Autorità sanitarie ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali della predetta popolazione, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita, alla salute, alla prevenzione e al contenimento del contagio del predetto agente patogeno ed alla salubrità dei luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati;

RILEVATO che in conseguenza del predetto evento epidemico, che ha colpito l'intero territorio nazionale, si rende indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di materiale necessario al sostentamento e alla salvaguardia della vita e della salute della popolazione colpita;

VISTA la nota del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli Prot. n.127312/RU del 27 Aprile 2020 inviata all'intestato Ufficio doganale in cui, su richiesta del Commissario straordinario Prot. n.413 del 24 Aprile 2020, si dispone di voler provvedere alla requisizione della merce indicata appresso;

CONSIDERATO che, successivamente al predetto ordine di requisizione non sono sopravvenuti elementi idonei a consentire lo svincolo della merce;

RITENUTO necessario ed urgente acquisire in proprietà il seguente materiale, fatte salve più esatte specifiche e corrette descrizioni, composto di beni mobili occorrente allo stato attuale a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID 19, al fine dell'approvvigionamento delle aziende sanitarie o ospedaliere e delle strutture territoriali impegnate sul territorio nazionale, anche al fine di implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia:

875 colli, massa lorda 7.336, massa netta Kg 6.800 contenenti 700.000 mascherine filtranti tre veli (non sterili e non adatte all'uso professionale ed ospedaliero), di cui alla dichiarazione d'importazione IM Z Reg.4T n. [REDACTED] del 21 Aprile 2020:

**Singolo n.1 - 275 colli, massa lorda Kg 2.306, massa netta Kg 2.000
Singolo n.2 - 600 colli, massa lorda Kg 5.030, massa netta 4.800 Kg**

**entrambe le partite riferite alla fattura emessa dalla [REDACTED]
[REDACTED] del 10 Aprile 2020**

**Importatore: [REDACTED]
[REDACTED]**

a seguito del controllo antifrode svolto, in applicazione della Determinazione Direttoriale Prot.n. 102131 RU del 30 marzo 2020, delle autocertificazioni prodotte ai fini dell'adozione della procedura dello svincolo celere¹ da parte dalle seguenti Società:

1. [REDACTED] attività esercitata: commercio al dettaglio di casalinghi, articoli da regalo e piccoli elettrodomestici, codice ATECO 47.59.2, numero addetti 464 (destinataria di 220.000 mascherine);
2. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] attività esercitata: assumere ed esercitare le funzioni di commissionaria per conto dei soci per l'acquisto e comunque l'approvvigionamento delle merci che formano oggetto del commercio dei soci stessi, codice ATECO 46.19.4, numero addetti 162 (destinataria di 80.000 mascherine);
3. [REDACTED] attività esercitata: commercio all'ingrosso settore alimentare e non alimentare, codice ATECO 46.38.9, numero addetti 54 (destinataria di 200.000 mascherine);

¹ Svincolo celere: l'importazione di beni mobili non DPI da parte di soggetti diversi da quelli indicati al punto 1, qualora tali beni siano occorrenti per contrastare il contagio da COVID-19, punto 5, Determinazione Direttoriale ADM Prot.n. 102131 RU del 30 marzo 2020.

4. [REDACTED] attività esercitata: commercio all'ingrosso di beni alimentari ed extra alimentari, codice ATECO 46.39.2, numero addetti 59 (destinataria di 200.000 mascherine);

sulla base degli elementi raccolti:

- elevato numero di mascherine destinate alle Società sopraindicate in rapporto al numero degli addetti risultanti dalle rispettive visure camerali;
- istruzioni per il cliente contenute nel foglio illustrativo delle mascherine esibito dall'importatore, intestato: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] riferito al prodotto mascherina filtrante 3 veli in tessuto non tessuto di polipropilene: *“egregio cliente, trasmettiamo in allegato il foglio illustrativo delle caratteristiche del prodotto, da accludere allo stesso all'atto della vendita e da esporre in scaffalatura al pubblico”*;
- dichiarazione resa dal rappresentante del consorzio [REDACTED] [REDACTED] nel modello di autocertificazione per lo svincolo celere che riporta quanto segue: *“le mascherine sono destinate alla vendita al pubblico (...)”*;
- tutte le società destinatarie delle mascherine esercitano attività commerciali attraverso le rispettive unità locali proprie o dei propri consociati;

non essendo provato che l'impiego delle mascherine avverrà per le finalità indicate nelle dichiarazioni rese (fatta eccezione della dichiarazione resa dal L.R. della Società di cui al punto 3 del presente atto che afferma la vendita al pubblico delle mascherine), si ha motivo di ritenere fortemente probabile il fine speculativo dell'operazione d'importazione attraverso la rivendita al pubblico delle mascherine,

VISTO che il suddetto materiale vincolato presso questo ufficio doganale risulta avere un valore documentale di Euro 323.943,70 (700.000 mascherine)

P.Q.M

**l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale soggetto attuatore del
Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19**

DISPONE

La requisizione immediata in proprietà dei beni mobili descritti nelle premesse.

L'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con provvedimento del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.

Il presente provvedimento è comunicato alle parti interessate, se possibile, mediante consegna diretta, e comunque mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle dogane

Ai pubblici ufficiali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tributaria ed al personale amministrativo e tecnico in servizio presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o presso altre Pubbliche Amministrazioni è fatto obbligo di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente decreto che, in copia, viene tempestivamente comunicato alla Segreteria del Direttore generale, all'importatore e alla casella di posta elettronica adm.requisizioni.covid19@adm.gov.it per l'ulteriore inoltro al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.

Responsabile del procedimento è il Sottoscritto funzionario responsabile.

Contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento.

Milano, 27 Aprile 2020

Il Funzionario Responsabile
Ciro Brunitti

